



Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

SENTENZA	
N°	1412/2018
Fasc. N°	7613/2016 R.G.
Cron. N°	
Rep. N°	MOGAVERO

VERBALE DI UDIENZA

nella causa iscritta al n. 7613/2016 R.G. promossa da:

SABATINA

con il patrocinio dell'avv. MOGAVERO

MOGAVERO SABATINA

con il patrocinio dell'avv.

Attori oppONENTI

contro

Convenuto opposto

All'udienza del 20/03/2018 sono comparsi

l'avv. Mogavero per parte attrice

che precisa le conclusioni: come da foglio a parte

per delega orale per parte convenuta

che precisa le conclusioni: come da foglio a parte.

Visto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa.

L'avv. Mogavero contesta le risultanze della CTU, allorquando il perito si limita ad affermare la formale corrispondenza delle condizioni enunciate negli estratti conto in relazione all'ammortamento periodico del mutuo rispetto a quelle *ab origine* pattuite, senza avere in concreto verificato – o dato conto di avere verificato – che gli addebiti effettivamente operati fossero conformi al pattuito; si ha ragione di dubitare di tale conformità avuto riguardo proprio alla stessa documentazione prodotta da controparte (cfr. doc. 4) da cui si evince che le rate- che avrebbero dovuto essere costanti e di eguale importo – non di rado sono diverse e di importi maggiori.

Si osserva altresì che dalla documentazione prodotta da controparte non vi è evidenza della data di effettiva erogazione del mutuo, circostanza di fatto rilevante ai fini del computo del TAEG effettivo.

Ulteriori doglianze che vengono ribadite anche nella presente sede, ferma ogni altra difesa, riguardano i vizi formali del contratto di finanziamento, tanto sotto il profilo dell'assenza di data certa, quanto sotto quello della mancata sottoscrizione di diverse pagine del contratto, segnatamente quelle recanti le condizioni economiche del contratto stesso.

Firmato Da: SCARFURI CARMEN EMESSO DA: POSTECONOMICA3 S.p.A. - 80287





Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

Rileva altresì che resta fermo il disconoscimento della conformità della copia fotostatica prodotta rispetto all'originale, mai prodotto da controparte.

██████████ ritiene assolto l'onere probatorio con i documenti prodotti.

Contesta quanto *ex adverso* dedotto in ordine alla necessità di supplemento di CTU; si riporta a quanto già dedotto in comparsa di risposta in ordine alla inammissibilità e/o genericità del disconoscimento *ex adverso* formulato delle copie fotostatiche dei documenti contrattuali prodotti in via telematica.

Il giudice ad ore 10,44 dichiara chiusa la discussione ed aggiorna l'udienza ad ore 18,30, con esonero per le parti dal comparire per la lettura della sentenza.

Ad ore 18,30, nessuno comparendo, il Giudice dà lettura dell'allegata sentenza, disponendone inserzione a verbale.





Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

SENTENZA

N° _____

Fasc. N° _____

Cron. N° _____

Rep. N° _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE**

in persona del dott. Bruno Conca, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.**

nella causa iscritta al n. 7613/2016 R.G. promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. MOGAVERO
SABATINA _____
_____, con il patrocinio dell'avv.
MOGAVERO SABATINA

attori opposti

contro

convenuto opposto





Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette la descrizione dello svolgimento del processo, trattandosi di contenuto della sentenza non più previsto a seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c. se non, come è evidente, al limitato fine di illustrare, ove necessario, le ragioni della decisione adottata in fatto e in diritto.

Con atto di citazione notificato in data 14.3.2016, [REDACTED] hanno interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2016, con cui il Tribunale di Torino, su ricorso dell'odierna convenuta opposta, ingiungeva ai predetti il pagamento di € 23.377,77, oltre interessi convenzionali ed ulteriori accessori, quale montante residuo riveniente da contratto di finanziamento personale stipulato con [REDACTED] in data 23.9.2011

Gli opposenti muovevano le seguenti contestazioni alla pretesa *ex adverso* azionata in via monitoria:

- mancanza di data certa del contratto prodotto da controparte;
- mancanza di sottoscrizione sul piano di ammortamento del finanziamento e, dunque, mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche ivi contenute;
- applicazione di un TAEG *absque pactis*, ovvero differente da quello pattuito, avendo il consulente di parte rilevato, nella perizia stragiudiziale prodotta in atti, un TAEG del 15,188 in luogo del 14,730 pattuito;
- l'applicazione di interessi illegittimamente capitalizzati e concretamente anatocistici anche successivamente al 1° gennaio 2014, in violazione dell'art. 120 TUB come sostituito dall'art. 1, co. 629 l. stabilità 147/2013;
- violazione degli obblighi di trasparenza bancaria ex art. 115 e ss. d.lgs. 385/93, per non avere la Banca mai comunicato i documenti di sintesi contenenti le condizioni economiche in concreto applicate;
- disconoscimento della conformità all'originale delle copia fotostatica ex art. 2719 c.c. dei contratti prodotti in giudizio dalla Banca: "[REDACTED] spa otteneva il decreto ingiuntivo oggi opposto producendo, a corredo del proprio ricorso, le sole copie fotostatiche del contratto di finanziamento (doc. 3 fascicolo monitorio di controparte). Orbene i ricorrenti disconoscono espressamente la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti prodotti e dei relativi allegati, riservando all'esito della produzione degli originali da parte di [REDACTED] spa ogni ulteriore eccezione di merito".

Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accertamento che nulla è dovuto dagli opposenti in relazione alle causali per cui è causa, subordinatamente accertarsi e dichiararsi l'irregolarità delle somme richieste da Intesa e ridurre le pretese vantate dalla Banca, con conseguente





Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

compensazione totale o parziale delle somme accertate come indebite rispetto a quelle pagate e relativo storno.

██████████, costituendosi, ha integralmente contestato quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna della controparte a quanto in decreto ingiunto.

Esperiti gli incumbenti ex art. 183 cpc, vanamente esperito tentativo di conciliazione, veniva disposta CTU, concesso ulteriore rinvio in vista di una possibile definizione transattiva e, da ultimo, fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.

Sulla base della *causa petendi* e del *petitum* fatti propri dagli opposenti, viene richiesto al tribunale

- di revocare il decreto ingiuntivo per carenza della prova documentale fornita dal convenuto opposto, attore in senso sostanziale;
- di accertare che nulla è dovuto dagli opposenti in ragione delle dedotte nullità.

La seconda domanda è senz'altro infondata.

Premesso che – in disparte quanto successivamente osservato in ordine al disconoscimento delle copie prodotte – controparte non contesta la forma scritta del contratto, ma solo taluni vizi formali del contratto (mancanza di data certa, mancanza di sottoscrizione in tutte le pagine), va allora osservato che tali vizi non impingono la validità del contratto.

Certamente del tutto ultronea è la questione relativa alla carenza di data certa, poiché la relativa questione inerisce l'opponibilità ai terzi, non certo quella *inter partes*.

Se poi, si vuole affermare che dalla mancanza di data certa si ricava la mancanza o incertezza della data di effettiva erogazione della provvista, con conseguente impossibilità di operare il computo del dovuto, anche tale contestazione è errata.

Delle due l'una: o la data (certa o meno, trattandosi di controversia tra le stesse parti del contratto) di erogazione della provvista è la stessa della stipulazione del contratto e, in tal caso, *nulla quaestio*; ovvero si assume che essa sia differente ed allora tale diversa data di erogazione dovrebbe essere allegata (il che non è stato fatto).

La mancata sottoscrizione di alcune pagine del documento contrattuale (quelle contenenti il piano di ammortamento) non comporta per certo mancanza di valida pattuizione. Come osservato dalla difesa della convenuta, il "*piano di ammortamento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di finanziamento composto da 9 fogli, incluso l'allegato sull'ammortamento (vedi cfr. doc. 3 fascicolo monitorio art. 2.1)*". Pertanto, apponendo la propria firma, ██████████ hanno dichiarato di accettare la proposta di prestito alle condizioni economiche contrattuali illustrate, comprese quelle relative alle modalità di restituzione delle somme erogate".





Analogamente infondata è la questione relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici. E' sufficiente ricordare, al riguardo, che il debito per cui è causa deriva da rimborso di finanziamento con piano di ammortamento predeterminato e previsione di rate costanti. L'anatocismo implicito, asseritamente presente nel sistema di ammortamento alla francese, è prospettazione costantemente disattesa dalla prevalente giurisprudenza (come pure da quella di questo tribunale), sulla base di argomenti che gli ingiunti neppure provano a confutare. Resta in ogni caso fermo che proprio il sistema di ammortamento alla francese esclude in radice la possibilità di generare effetti anatocistici – sino a che, naturalmente, il debito viene pagato: ma l'anatocismo sull'interesse moratorio è altra questione – stante la composizione della rata di due distinti elementi: una quota decrescente a titolo d'interessi ed una quota, crescente, a titolo di rimborso del capitale; l'interesse è calcolato *ab origine* ed è applicato sul capitale via via decrescente. Dunque nessun anatocismo, implicito od esplicito, è prospettabile. Il fatto, poi, che il sistema di ammortamento all'italiana sia più conveniente, in ragione della più rapida restituzione del capitale, è questione di mera convenienza economica del contratto.

La violazione delle regole di trasparenza, parimenti, non può comportare la nullità del contratto.

In primo luogo, ciò corrisponde - ove provato - ad una violazione comportamentale della Banca, non già ad un'invalidità originaria del contratto, con conseguenze solo risarcitorie, non invalidanti e tali da fondare un indebito *ob nullam causam*.

Va poi osservato che la mera allegazione negativa ("*la Banca non ha mai comunicato*"), pone la controparte nella impossibile condizione di provare la rituale comunicazione di documenti per la cui trasmissione non è per legge prevista la raccomandata con avviso di ricevimento od altra analoga, tale da poter documentare l'effettiva ricezione da parte del destinatario. A fronte di un'ipotetica violazione della Banca (il non avere mai effettuato le comunicazioni periodiche), la pacifica mancata contestazione, per tutta la durata del rapporto, da parte degli odierni opposenti vale a qualificare la condotta come equivalente ad una rinuncia a quel diritto all'informazione loro riconosciuto per legge e per contratto e che, con la loro inerzia (sino all'opposizione al decreto ingiuntivo), hanno inequivocamente fatto mostra di non avere interesse ad esercitare.

Infine, con riferimento al TAEG, la CTU esperita ha confermato che quello applicato è conforme a quello pattuito. Naturalmente la CTU è stata esperita sulla documentazione prodotta ed in atti, al netto – cioè – di eventuali difformità rispetto alle "vere" pattuizioni (attese le contestazioni mosse dagli opposenti). Gli opposenti, tuttavia, muovono ulteriori contestazioni, assumendo che il perito non abbia tenuto conto del fatto che le rate non fossero costanti, poiché in taluni casi vi sono modesti scostamenti di pochi euro in più rispetto alla rata predeterminata e perché non vi è certezza sulla data di effettiva erogazione. Ora, sull'ultimo punto, come già cennato, non vi è certezza per il fatto che gli





Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

opponenti dubitano, astrattamente, del momento dell'erogazione, senza mai allegare quando in concreto, sarebbe stata diversamente erogata tale provvista.

Per il resto, il CTU ha ribadito, all'esito delle verifiche effettuate che quanto imputato a titolo d'interesse ed ulteriori voci da comprendersi nel TAEG corrisponde al pattuito.

I modesti scostamenti di talune rate rappresentano una mera *quaestio facti* inerente il computo materiale di spese o altre voci che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione negli estratti conto periodici.

Dunque, sulla base di quanto in atti e delle contestazioni mosse dagli oppositori, la domanda di accertamento negativo (*"che nulla è dovuto per le causali di cui al ricorso"*) è senz'altro da rigettare.

Ciò posto, occorre valutare la prova documentale posta a corredo della domanda monitoria, nella precedente o nell'attuale fase, da parte della Banca convenuta opposta, attore in senso sostanziale.

Ora, è pacifico che la Banca ha prodotto i documenti solo in formato telematico; essa non ha mai prodotto, anche nella presente fase, gli originali e segnatamente, il contratto di finanziamento.

Ciò è senz'altro consentito ed, anzi, per la fase monitoria, senza equipollenti imposto, dall'attuale disciplina processuale.

E' però vero che gli oppositori hanno espressamente contestato la conformità della copia prodotta in atti rispetto all'originale.

La Banca non ha mai prodotto gli originali, assumendo l'inammissibilità della contestazione, siccome *ad omnia*, generica ed indeterminata.

Va tuttavia osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *"l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale, non anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità, precisazione non necessaria per rendere il disconoscimento inequivoco e non generico, in tali due requisiti risolvendosi la prescrizione normativa rappresentata dall'avverbio espressamente"* (Cass. 4912/2017).

Parte convenuta, s'è detto, non contesta il fatto che il fascicolo telematico contenga, in formato pdf, copia del contratto e non il contratto. Diversamente, la contestazione avrebbe dovuto essere fatto ai sensi dell'art. 2712 e non del 2719 c.c.

In ogni caso resta il fatto che si è disconosciuta espressamente la produzione in giudizio e che, altrettanto pacificamente, l'originale del contratto, necessariamente cartaceo, non è stato prodotto.

Trattandosi di atto per il quale è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, al disconoscimento consegue



Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

l'onere di produrre in giudizio l'originale, onde provarne l'esistenza ed il contenuto, poiché la prova per testimoni o per presunzioni è utilizzabile solo nel caso – non dedotto – di perdita incolpevole del documento (Cass. 4912/2017, cit.).

Nel caso di specie, la parte non ha prodotto, né offerto di produrre, il documento e tanto meno allegato l'esistenza di una perdita incolpevole.

Gravando sulla stessa, come la stessa parte afferma nella propria comparsa di risposta, l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e traendo quest'ultimo la propria fonte da un contratto avente forma scritta a pena di nullità, ne consegue che quella medesima, a fronte della contestazione, non ha assolto l'onere ad essa pertocante, neppure nella presente fase.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.

Stante la parziale soccombenza (revoca del decreto, ma reiezione della domanda di accertamento negativo) sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite e l'accollo solidale degli oneri di CTU, già liquidati con separato decreto.



Sentenza n. 1412/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 7613/2016

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa fra le parti spese e competenze di lite;
- pone a carico solidale delle parti oneri e spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

Torino, 20.3.2018

Il Giudice
(dott. Bruno Conca)

